

601A

SOSP

Avv. Michele Mirante - Avv. Stefania Scaramella  
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4  
00195 Roma  
Telefax + 39 06/45.44.05.27  
info@mirantelaw.com scaramellastefania@libero.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA**

78020

**RICORSO**

Per la signora **Giulia PESCHISOLIDO**, nata a Roma (RM) il 29 giugno 1985 C.F.: PSCGLI85H69H501C e residente a Roma 00146 alla Via Avicenna, 19 rappresentata e difesa ai fini del presente ricorso dagli Avv.ti Michele Mirante (C.F.; MRNMHL76S12L182 michelemirante@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27) e Stefania Scaramella (C.F. SCR SFN 53E44 H501U stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org telefax06.45.44.05.27), ed elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al presente atto, in Roma 00195 alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, presso lo studio dei suddetti avvocati procuratori;

- Ricorrente -

**contro**

**ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it e domiciliata presso l'avvocatura Capitolina protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it;

- resistente -

**e nei confronti di**

della signora **Elena ALBERTAZZI**, nata a Roma l'11 ottobre 1980, C.F.: LBRLNE80R51H501W e residente a Roma alla Via Cardinal San Felice, 5, (posizione graduatoria finale 1699);

- Controinteressato -

della signora **Alessia BARILOTTI**, nata a Roma il 31 maggio 1979 C.F.: BRLLSS79E71H501U ed ivi residente alla Via Principe Eugenio, 106, (posizione graduatoria finale 1970);

- Controinteressato -

**per l'annullamento,**  
**previa sospensione dell'efficacia,**

- a) Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*
- b) Dell’allegato A annesso alla suddetta determina (doc. 2), denominato *graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina (doc. 3) denominato *elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato,*
- nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2543 con punti 10,00 anziché nella posizione 1312 con punti 13,01333 e, specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente,** in violazione dell’art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), **non si è vista attribuire** nella graduatoria finale allegato A (doc. 2) e nell’allegato B (doc. 3) **il punteggio di 3,01333 punti** in base ai titoli professionali e di servizio, **di cui 3 punti** relativi all’ *”inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”* e **di cui 0,01333 punti relativi** al *“Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, prestato: - con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell’Amministrazione di Roma Capitale in qualità di educatori supplenti, nei nidi a gestione diretta, 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, e nelle scuole dell’infanzia di Roma Capitale, 0.10 punti per ogni*

*anno di esperienza professionale, intendendosi per anno il cumulo di 180 giornate lavorative”.*

c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

\* \* \*

- La ricorrente, sig.ra **Giulia PESCHISOLIDO**, come in epigrafe generalizzata, è dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente di asilo nido con contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 come da cedolino in atti (doc. 6) da cui si evince la data di immissione in servizio fuori ruolo da maggio 2018;
- l'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda (settembre 2018), era necessariamente inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido, poiché, in base all'art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 (doc. 7), presupposto necessario, per prestare servizio di educatrice supplente di asilo nido, (che la ricorrente ha effettivamente prestato a maggio 2018 (doc. 6)), era, proprio quello di far parte di una graduatoria generale da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale;
- l'art. 31 suddetto del Regolamento Asili Nido, infatti, denominato supplenze, si riferisce alla graduatoria del personale supplente in quasi tutti i commi a riprova che la ricorrente, essendo educatrice supplente fin da maggio 2018, necessariamente sarebbe dovuta essere già inserita in una graduatoria.
- A riprova del fatto che la ricorrente, al momento della pubblicazione del bando, era inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, si deposita la graduatoria del 14 novembre 2017 del Municipio XI ove la ricorrente è collocata in posizione 140 (doc. 8).
- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la relativa domanda di cui al protocollo GB-2018-77011 in data 5 settembre 2018 finalizzata, essendo già educatrice supplente a tempo determinato, al conseguimento di un contratto a tempo indeterminato, con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, come da provvedimento n°2157 del 16 novembre 2017, ed in cui

dichiarava di aver prestato effettivo servizio con contratti a termine per un totale di 8 giorni lavorativi dal 29 maggio 2018 al 18 giugno 2018 (doc. 9);

- quanto alle modalità di compilazione della domanda la ricorrente si avvaleva delle informazioni risultanti sul sito internet dell'amministrazione resistente (doc. 10) <https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC167394>, in base alle quali (pag. 3) *“quanto al campo relativo al titolo professionale riguardante l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale... veniva riportato l'elenco delle determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'approvazione delle graduatorie relative alle due procedure selettive bandite in data 6 giugno 2017”* ed in base a tali indicazioni, essendo la ricorrente inserita in una graduatoria del Municipio XI (pag. 5) indicava correttamente nella domanda il provvedimento ivi indicato n.2157 del 16/11/2017.

- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale alla ricorrente, in posizione 2386, veniva attribuito un punteggio complessivo di 3,013333321 (doc. 11);

- Il suddetto punteggio era derivante dalla somma dei titoli professionali e di servizio ex art. 3 del bando, in base al quale alla ricorrente venivano assegnati

a) **3 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata (e quindi già esistente) da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido;

b) **0,013333332**, come previsto dall'art. 3 del bando, per il servizio già prestato dalla ricorrente alle dipendenze di Roma Capitale, in qualità di educatrice supplente presso gli asili nido e scuole dell'infanzia di Roma Capitale, nella misura di 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale negli asili nido di Roma Capitale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative e nella misura di 0,10 punti per ogni anno di esperienza professionale nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative.

Computato correttamente dalla commissione dividendo i giorni lavorativi già prestati, alla data della domanda, come supplente pari ad 8 giorni, di cui 4 negli asili nido e di cui 4 nelle scuole d'infanzia, diviso 180 e moltiplicato

rispettivamente per 0,50 punti per ciascun anno per gli asili nido e per 0,10 per ciascun anno per le scuole dell'infanzia. E quindi in base alle operazioni:

- a) asili nido di Roma Capitale 4 giorni diviso 180 (un anno lavorativo) per 0,50 uguale 1,011111111 ( $4 : 180 \times 0,50 = 1,011111111$ ).
- b) Scuole dell'infanzia di Roma Capitale 4 giorni diviso 180 (un anno lavorativo) per 0,10 uguale 1,00222222222222 ( $4 : 180 \times 0,50 = 1,002222222222$ ).

E per un punteggio complessivo per il servizio prestato di 8 giorni (a + b) pari a = 0,013333321 che, sommato ai 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, dava appunto il punteggio complessivo pari a 3,013333321.

- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d'esame scritta, in base all'art. 4 del bando, ed otteneva il massimo del punteggio attribuibile, ossia **10 punti** (doc. 12).

- tale punteggio della prova d'esame scritta di 10 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell'art. 5 comma 4 del bando ed in base all'allegato B (doc. 3) della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), determinava, e tuttora determina l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l'accesso della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare).

- Il punteggio della ricorrente, pertanto, comprensivo dei titoli di servizio pari a 3,013333321 e del punteggio per la prova scritta pari a 10 sarebbe dovuto essere, e dovrebbe tuttora essere complessivamente pari alla somma di **13,013333321** arrotondato per difetto a **13,01333**;

- All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021 (doc. 13).

- In base alla suddetta graduatoria di dicembre 2020 la ricorrente veniva collocata in posizione 702 e le venivano assegnati in totale 13 punti, anziché 13,01333, di cui 3 punti ex art. 3 del bando per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per gli educatori supplenti, e di cui 10 punti per

la prova scritta di esame ex art. 4 del bando, ma non si vedeva attribuire i giorni di servizio prestato (otto giorni) e quindi il punteggio di 0,01333.

- La ricorrente non ricorreva in via immediata al Tar ora adito poiché la graduatoria suddetta del 18 dicembre 2020 veniva sospesa dall'amministrazione resistente: con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 di pari data, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella persona del Direttore dott.ssa Lucia Roncaccia, stante l'elevato numero di istanze di riesame, presentate da n° 1800 candidati su un totale di n° 4494 candidati, sospendeva l'efficacia della suddetta graduatoria e quindi della Determinazione Dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020, non oltre il 30 aprile 2021 (doc. 14);

- Successivamente con Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021, di pari data, la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 (doc. 15);

- All'esito del riesame di tutte le istanze da parte della Commissione Esaminatrice, con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), oggetto di impugnazione del presente giudizio, veniva approvata la graduatoria finale, come da allegato A (doc. 2), nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B (doc. 3), che anch'essi si impugnano, con cui l'odierna ricorrente Giulia PESCHISOLIDO, in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 3),

a) non si vedeva ancora attribuire i 0,01333 punti per il servizio prestato di 8 giorni ed addirittura, in riforma peggiorativa della graduatoria revisionata del 18 dicembre 2020,

b) si vedeva decurtare anche i tre punti, dovuti all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e si vedeva, pertanto, definitivamente assegnare un punteggio totale pari a 10,00 anziché, come dovuto, pari a 13,01333;

-**si evidenzia che** la ricorrente, nella graduatoria di merito del 18 dicembre 2020 (doc. 13), si era vista attribuire i 3 punti, avendo dapprima la Commissione Esaminatrice valutato correttamente l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, mentre nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, invece, inopinatamente ed illegittimamente, senza alcuna

motivazione, in spregio alle risultanze dell'istruttoria, ed in errore e/o difetto di istruttoria, si vedeva togliere anche i suddetti tre punti, relativi all'inserimento in una graduatoria già utilizzata dall'amministrazione resistente.

Per tutto quanto sopra, la graduatoria finale del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B, si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Giulia Peschisolido, odierna ricorrente, e pertanto deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti tre punti per i titoli di servizio suddetti e/o per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

a) **Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b..**

**Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.**

**Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza.**

**Manifesta ingiustizia.**

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, **è inserita al n. 140 della graduatoria di cui alla determina n. 2157 del 16/11/2017** graduatoria di cosiddetta quarta fascia dal 2017 (doc. 8) ed ha iniziato a lavorare, seppure per soli 8 giorni, da maggio 2018 con contratti di lavoro a tempo determinato, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso in atti (doc. 9) e come dimostrato con il cedolino (doc. 6) che la vede immessa in servizio fuori ruolo da maggio 2018.

Inoltre, si evidenzia, che l'odierna ricorrente necessariamente doveva essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale altrimenti l'amministrazione resistente non avrebbe potuto assumerla a termine essendo l'inserimento in una graduatoria, presupposto necessario ai fini della effettiva prestazione lavorativa in qualità di educatrice supplente di asilo nido (docc. 7 e 8).

Lascia, pertanto, sgomenti la valutazione della Commissione Esaminatrice che, in aperta violazione dell'art. 3 del bando, non ha attribuito alla ricorrente, nella graduatoria finale del 5 luglio 2021,

- il punteggio di tre punti dovuti all'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, fin dal 2017-2018, anno scolastico in cui la ricorrente ha iniziato, lo si ripete, il rapporto di lavoro a termine con Roma Capitale e
- non le ha, altresì, attribuito, l'ulteriore punteggio di 0,01333 punti dovuti al servizio effettivamente prestato, dalla ricorrente, con contratti a tempo determinato in qualità di educatrice supplente negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale.

Si ritiene, pertanto, che la Commissione Esaminatrice non abbia, in difetto e/o in errore di istruttoria ed in modo illogico e irragionevole, considerato l'inserimento della ricorrente in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e non abbia considerato il servizio effettivamente prestato di otto giorni, in spregio all'art. 3 del bando.

La ricorrente, inoltre, indicava già nella domanda di partecipazione di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale come da provvedimento n° 2157 del 16 novembre 2017, come in effetti è inserita in posizione n.140 (doc.8), ed indicava di aver prestato servizio per 8 giorni e non si vede come la Commissione abbia ritenuto, se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non vi fosse inserita e che non avesse prestato servizio non attribuendole rispettivamente, nella graduatoria definitiva, i 3 e 0,01333 punti.

A ciò si aggiunge che la dichiarazione della ricorrente, di essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il personale di educatore di asilo nido supplente, nonché la dichiarazione di aver prestato servizio per 8 giorni (di cui 4 negli asili nido di Roma Capitale e 4 nelle scuole di infanzia di Roma Capitale), sono state rilasciate, in conformità dell'art. 3 comma 2 del bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e quindi con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase di valutazione dei titoli di servizio, *rectius* nella fase endo-procedimentale di accertamento d'ufficio delle



dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: *“non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni”* nel caso di specie, non ha acquisito la graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente (doc. 8) né i contratti a termine a seguito dell'immissione in ruolo da maggio 2018 (doc. 6), o, in alternativa, *“non ha accettato d'ufficio le dichiarazioni sostitutive prodotte”* dalla ricorrente unitamente alla domanda.

A ciò ulteriormente si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente, in fase di controllo dei titoli professionali e di servizio, come dichiarati e certificati dalla ricorrente, tra cui quello dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e quello del servizio effettuato di 8 giorni, come espressamente certificati nella domanda, abbia violato, altresì, l'art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall'art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente,

- In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero”* non abbia richiesto *“alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*. Poiché qualora li avesse consultati e richiesto tutte le graduatorie già utilizzate da Roma Capitale, nonché avesse richiesto i contratti a termine tra quest'ultima e la ricorrente, avrebbe dovuto necessariamente reperire una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente educatrice supplente, lo si ripete, fin dal 2017 e che ora è in atti (doc. 8) ed avrebbe dovuto reperire i contratti a termine di maggio 2018 in cui la ricorrente è stata immessa in servizio fuori ruolo (doc. 6).
- In Violazione del comma 3, poiché, anche nella denegata ipotesi le dichiarazioni della ricorrente avessero presentato delle irregolarità, come ad esempio un'errata indicazione numerica dei riferimenti della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria già utilizzata da Roma o, rispettivamente, un'errata indicazione della durata del servizio prestato, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l'irregolarità medesima.

Ed inoltre si aggiunge che, la Commissione Esaminatrice, da intendersi come responsabile del procedimento *de quo*, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*", **non** ha, in difetto o in errore dell'istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6:

- Accertato l'esistenza di una graduatoria in cui era già inserita la ricorrente né l'esistenza di contratti a termine a maggio 2018,
- Non ha ordinato agli uffici competenti dell'amministrazione capitolina l'esibizione e la produzione di tutte le graduatorie già utilizzate esistenti e dei contratti di lavoro a termine esistenti;
- Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui avesse indicato una numerazione errata, incompleta o irregolare, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, o avesse indicato un errato riferimento sui contratti a termine relativi al servizio prestato, di poterli rettificare e/o regolarizzare.

Sul punto si precisa, inoltre, che la Commissione Esaminatrice in fase endo-procedimentale non ha mai eccepito l'irregolarità dei riferimenti numerici della graduatoria indicata dalla ricorrente ed anzi, nelle graduatorie antecedenti a quella finale, quella provvisoria del 2018 (doc. 11) ed in quella di merito del 18/12/2020 (doc. 13), attribuiva addirittura i tre punti alla ricorrente salvo poi, senza alcuna giustificazione e/o motivazione, in contraddizione con le risultanze dell'istruttoria, e senza alcuna partecipazione della ricorrente interessata, non assegnarli nella graduatoria finale del 5 luglio 2021.

Ed, infine, la Commissione Esaminatrice non ha neppure motivato, in spregio all'art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei tre punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, nonostante, in base alle risultanze dell'istruttoria, nelle graduatorie precedenti del 2018 (doc. 11) e del 18 dicembre 2020 (doc. 13), i tre punti erano stati, invece, prima correttamente assegnati alla ricorrente.

Da ultimo si conclude che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiere la dichiarazioni

della ricorrente, in ordine all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale ed in ordine al servizio prestato di otto giorni, e conseguentemente avesse ritenuto che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nelle dichiarazioni, quali rispettivamente i 3 punti ed i 0, 01333 punti, si ritiene che a tale conclusione la Commissione sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71 e 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000 come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente è inserita in una graduatoria già utilizzata dalla convenuta Roma Capitale (doc. 8) come anche il fatto che ha prestato servizio per 8 giorni da maggio 2018 (doc. 6) e, non si vede come, di fronte ad una dichiarazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, la resistente, nel presente giudizio, possa provare il contrario.

Si appalesa, concludendo, oltre ad una **violazione di legge** di tutte le norme su richiamate altresì **un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della Commissione Esaminatrice e per essa dell'amministrazione resistente.** Oltre che si appalesa una **manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.**

\* \* \*

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, signora **Giulia Peschisolido**, *ut supra*, difesa e rappresentata fa

\* \* \*

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha dapprima attribuito i 3 punti alla ricorrente e, solo con la graduatoria finale del 5 luglio 2021, in contraddittorietà con le risultanze dell'istruttoria, ne ha omesso l'attribuzione, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la sottrazione o mancata attribuzione dei tre punti alla ricorrente nella graduatoria finale.

#### **ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 1312 a 2542 compresi.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

**Il *fumus boni iuris* è in *re ipsa*.**

Infatti l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti, illegittimamente omessi dalla Commissione nella graduatoria finale, è stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 come sono stati dichiarati e certificati gli otto giorni di servizio prestato.

Inoltre, l'inserimento effettivo in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale è dimostrato per *tabulas* (doc. 8), come è provato in modo documentale che la ricorrente è stata immessa in servizio fuori ruolo fin da maggio 2018 (doc. 6) periodo in cui ha espletato gli otto giorni di servizio.

Se ne conclude che la ricorrente non può che vedersi ora attribuire, in aggiunta ai 10 punti di cui alla graduatoria definitiva impugnata, anche rispettivamente i 3 e 0,01333 punti in più per un totale complessivo di 13,01333 con il conseguente diritto a **vedersi scalare la graduatoria dalla posizione ora assegnata 2543 a quella di 1312** con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 2543 anziché in quella rivendicata pari a 1312 e sarebbero pregiudicata

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente a settembre 2021, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che, chi ha una posizione anteriore, ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto,

- sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di

servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva *de qua* è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e sia e soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando, avendo conseguito nella prova scritta di esame il punteggio massimo di 10, e quindi superiore a 7, è **risultata idonea**, essendo altresì inserite nell'Allegato B (doc. 3) **ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria, rispetto alle altre, quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da molti anni, poiché nelle more del giudizio rimarrebbero ferma nella posizione n° 2543 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 1312 con notevole probabilità di essere stabilizzata entro l'anno corrente anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

\* \* \*

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese,

#### **In via cautelare:**

attesa la ricorrenza di **un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, nonché per la conclusione di contratti a tempo determinato che, si sottolinea vengono conclusi seguendo la collocazione delle educatrici nella graduatoria oggi impugnata, voglia**

disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva

Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) quale

graduatoria finale, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A e B annessi alla suddetta determina (docc. 2 e 3), come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi,

**nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2543 con punti 10,00 anziché nella posizione 1312 con punti 13,01333**

e, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

**Nel merito:**

**annullare** in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati **nella parte in cui la ricorrente Peschisolido viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 2543 con punti 10,000 punti anziché, come dovuto, nella posizione 1312 con punti 13,01333** e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alle pec come in epigrafe indicate.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto del lavoro di valore indeterminabile ma che è esente come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito che si allega (doc. 16).


Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione:

- 1) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021;
- 2) Allegato A, graduatoria finale;
- 3) Allegato B, elenco idonei;
- 4) Bando relativo alla Procedura selettiva pubblica *de qua*;
- 5) Estratto Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018;
- 6) Cedolino della ricorrente da cui si evince data immissione fuori ruolo maggio 2018;


- 7) Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
- 8) Graduatoria già utilizzata da Roma Capitale del 14 novembre 2017;
- 9) Domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva pubblica di cui al protocollo GB-2018-77011 del 5 settembre 2018;
- 10) Schermata sito istituzionale di Roma Capitale sulle modalità di compilazione della domanda;
- 11) Estratto Graduatoria Provvisoria del 2018;
- 12) Estratto esito prova scritta educatori asilo nido;
- 13) Graduatoria di merito adottata con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020;
- 14) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021;
- 15) Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021 del 28 aprile 2021;
- 16) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito;

Roma, 30 luglio 2021

Avv. Michele Mirante



Avv. Stefania Scaramella



Firmato digitalmente da: SCARAMELLA STEFANIA  
 Ruolo: 4.6 Avvocato  
 Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
 Data: 31/07/2021 10:40:22

IO SOTTO SCRITTO AVV. STEFANIA SCARAMELLA

ATTESTO

ad o per effetto di legge il presente atto  
 è conforme all'originale informatico  
 fornito digitalmente dal quale è stato  
 estratto

Roma 31/07/2021

avv. 

## PROCURA SPECIALE

Io sottoscritt<sup>A</sup> PESCHISQUIDO GIOVIA  
C.F. PSCGLI85H69H502C nata a ROMA il 29/06/1985 conferisco  
procura agli avvocati Stefania Scaramella e Michele Mirante perché, con ogni più  
ampia facoltà di legge, ivi espressamente incluse quelle di proporre motivi  
aggiunti, istanze e/o appello cautelare, mi rappresentino e difendano innanzi al  
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in Roma per l'impugnazione della  
determinazione dirigenziale n. repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021  
protocollo n.GB /55883/2021 della Direzione Programmazione e Reperimento  
Risorse Umane P.O. Reperimento risorse umane Servizio Reperimento Risorse  
Umane-Ufficio Concorsi avente ad oggetto la procedura selettiva pubblica, per  
titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la  
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli  
ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi  
dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d'atto  
dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'esame delle istanze  
prodotte, nonché degli altri atti e provvedimenti indicati nell'epigrafe del  
ricorso.


Eleggo domicilio presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, Piazza Martiri  
di Belfiore 4.

Roma 25 LUGLIO 2021



Per autentica

Avv. Stefania Scaramella





### Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Michele Mirante, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 381/2014 not., assunta dall'adunanza del 22 maggio 2014, ho notificato per conto della signora Giulia PESCHISOLIDO, C.F.: PSCGLI85H69H501C ed altri, ricorso al TAR Lazio a:

1) previa iscrizione al n.25 del mio registro cronologico, **ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma 00186 (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 78518078948-4, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)




2) previa iscrizione al n.26 del mio registro cronologico, **Elena ALBERTAZZI**, nata a Roma l'11 ottobre 1980, C.F.: LBRLNE80R51H501W e residente a Roma 00167 alla Via Cardinal San Felice, 5, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 78518078943-3, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)  




3) previa iscrizione al n.27 del mio registro cronologico, **Alessia BARILOTTI**, nata a Roma il 31 maggio 1979 C.F.: BRLSS79E71H501U ed residente a Roma 00185 alla Via Principe Eugenio, 106, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 78518078944-0, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)  




02.08.2021 14.06  
EURO 011.65

Posteitaliane  
Postaraccomandata



00186  
180789484  
00195 ROMA PRATI (R  
1-PT043639

**MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA**

Invio rifiutato  
 Destinario  
 Imperibile  
 Inesatto  
 Deceduto  
 Sconosciuto  
 Trasferito

Indirizzo  
 Inesistente  
 Insufficiente

Data \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

**PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA**

IL \_\_\_\_\_  
**PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE  
 DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE**

IL \_\_\_\_\_

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, (2) a CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (3) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, in MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona incaricata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

ROMA CAPITALE  
Segretariato Generale  
23.08.2021  
UFFICIO CENTRALE  
CORRISPONDENZA


ROMA CAPITALE  
P.ZZA DEL CAMPI DOGLIO, 1  
00186 ROMA

INVIO RACCOMANDATO:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 990/1982  
(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE  
DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

MITTENTE  
MICHELE MIRANTE  
P.ZZA MARTIRI DI  
BELFIORE 4  
00195 ROMA

Numero cronologico 25  
Ufficiale giudiziario  
Notificante MICHELE MIRANTE  
Firma \_\_\_\_\_  
Sigla dell'ufficio \_\_\_\_\_

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78518078948-4